SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoppè di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Zoppè di Cadore (Belluno), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella Gomma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Novara, addì 15 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 settembre 1995, da nove consiglieri.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2076/13-4 Div. Gab. del 12 settembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella Gomma.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa Lubrense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Massa Lubrense (Napoli) ed il sindaco nella persona del signor Tommaso Staiano;

Considerato che il predetto amministratore, con decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1995, è stato rimosso dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Massa Lubrense (Napoli) è sciolto.

Dato a Novara, addì 15 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Massa Lubrense (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Tommaso Staiano.

Il citato amministratore, con decreto ministeriale del 31 luglio 1995, è stato rimosso dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la rimozione del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massa Lubrense (Napoli).

Roma, 15 settembre 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A5657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Leinì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Leinì (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leinì (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Viana e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Novara, addì 15 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leinì (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 settembre 1995, da quattordici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 settembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leinì (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Viana.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A5658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) ed il sindaco nella persona del sig. Alessio Brustolon;

Considerato che, in data 25 agosto 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) è sciolto.

Dato a Novara, addì 15 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessio Brustolon.

Il citato amministratore, in data 25 agosto 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno).

Roma, 15 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 1995, n. **405**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 16 marzo 1984, concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi;

Visti gli articoli 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 e 8;

Ravvisata la necessità di provvedere a modifiche del sopracitato decreto ministeriale 18 febbraio 1984 ed alla fissazione dei metodi di campionamento e di prova per il controllo dei fogli di lamiera di banda stagnata utilizzati per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 3 dicembre 1991;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto il verbale in data 3 giugno 1993 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato I, punto *A)* Lamiera in banda stagnata, lettera *b)* rivestimento di stagno, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 il grado di purezza minimo dello stagno viene fissato pari a 99,85%.

2. Nell'allegato I del decreto ministeriale 18 febbraio 1984, la voce «lubrificanti» che figura alla lettera *B)*, viene inserita come lettera *c)* del punto «*A)* Lamiera in banda stagnata» e conseguentemente la voce «*C)* vernici,» diventa: «*B)* Vernici».

3. L'idoneità della lamiera in banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, dovrà essere accertata con i metodi di prova riportati nell'allegato I del presente regolamento, per la verifica della eventuale presenza di ruggine, graffi di stagno, punti d'arco, zone o punti privi di stagno, inclusioni emergenti, scaglie o fori passanti, grumi di stagno.

4. Sono approvati i metodi di campionamento e di analisi per la verifica dei requisiti di cui al precedente comma 3, riportati nell'allegato I del presente regolamento.

5. Nel caso di prelevamenti effettuati alla produzione il campione deve essere suddiviso in 4 aliquote.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano alla lamiera di banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, legalmente prodotta e/o commercializzata in uno degli Stati membri della Comunità europea ed a quella originaria dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 295

ALLEGATO 1

CAMPIONAMENTO, DIFETTOSITÀ E RELATIVI METODI DI PROVA PER FOGLI DI BANDA STAGNATA PER USO ALIMENTARE.

A. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLE SEGUENTI DIFETTOSITÀ: RUGGINE, IMPRONTE DA RULLI DI LAMINAZIONE, GRAFFI SU STAGNO, PUNTI D'ARCO, ZONE O PUNTI PRIVI DI STAGNO, INCLUSIONI EMERGENTI, SCAGLIE O FORI PASSANTI, GRUMI DI STAGNO

Il campionamento si applica ad un singolo lotto omogeneo per provenienza, imballaggio, tempi e condizioni di immagazzinamento. Il numero di ballette da sottoporre a campionamento sarà pari al 20% del totale costituente il lotto e saranno individuate in modo casuale. Nel caso il lotto sia costituito da un numero di ballette inferiore a 4 (quattro) il campionamento sarà effettuato comunque su tutte e quattro. Da ognuna delle ballette individuate prelevare almeno l'1% dei fogli, di cui almeno 2 nella parte alta del pacco. Le aliquote da prelevare saranno 4 o 5.

B. METODI DI ISPEZIONE E DIFETTI CONSIDERATI

B.1. *Scopo.*

Definire la morfologia dei difetti considerati critici per l'idoneità all'uso dei fogli di banda stagnata, nonché le modalità della loro ispezione visiva.

B.2. *Campo di applicazione.*

I campioni individuati al punto A.

B.3 *Tipologia dei difetti*

Ruggine.
Impronte da rulli di laminazione.
Graffi su stagno
Punti d'arco.
Zone o punti privi di stagno
Inclusioni emergenti.
Scaglie o fori passanti.
Grumi di stagno.

METODI DI PROVA

C. VALUTAZIONE DELLA RUGGINE.

C.1. *Campo di applicazione.*

Il metodo consente di valutare se nel campione esiste ruggine.

C.2. *Morfologia del difetto.*

Punti, macchie tondeggianti, aloni lungo i bordi del foglio, di colore dal rosso al marrone. In genere compare su entrambe le superfici.

C.3. *Modo di operare.*

Si verifica, ad occhio nudo, se sul campione esiste ruggine, con esclusione di una zona perimetrale di 2 mm dal bordo.

C.4. *Espressione dei risultati.*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

positivo, se il campione presenta ruggine;
negativo, se il campione non presenta ruggine.

Il campione sotto esame è accettato se la prova ha dato esito negativo.

D. VALUTAZIONE DELLE IMPRONTE DA RULLI DI LAMINAZIONE

D.1. *Campo di applicazione.*

Il metodo consente di valutare la presenza di impronte da rulli di laminazione.

D.2. *Morfologia del difetto*

Impronte in genere circolari, di piccole dimensioni, ma comunque visibili ad occhio nudo. Possono essere concave o convesse rispetto alla superficie del foglio. Il difetto può essere ripetuto o continuo, a distanza costante dal bordo del foglio. Normalmente interessa una sola superficie

D.3. *Modo di operare*

D.3.1. Attrezzature e reattivi.

D.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

D.3.1.2. Macchina per prova di imbutitura Erichsen a provini bloccati con punzone a calotta sferica adatto per provini aventi spessore nominale minore o uguale a 2 mm. La matrice, il premilamiera ed il punzone devono essere sufficientemente rigidi da non subire una apprezzabile deformazione durante la prova. Il punzone non deve girare durante la prova né bloccarsi durante lo spostamento. La superficie di lavoro del punzone deve essere rettificata. Le facce del premilamiera e della matrice in contatto con il provino devono essere piane e parallele tra loro e devono avere una finitura superficiale da rettifica. La macchina deve essere dotata di un dispositivo che consenta di determinare con precisione la corsa del punzone.

D.3.1.3. Reattivo per la prova del ferricianuro. Preparare in un pallone tarato da 100 ml una soluzione contenente circa 10 mg/l di tensioattivo (per esempio miscele di poliossietileneteri o poliossietilensorbitolo o miscele equivalenti). Pesare e trasferire in un pallone tarato da 100 ml, 1 g di $K_3Fe(CN)_6$ e 0,5 g di NaCl. Aggiungere 1 ml della soluzione di tensioattivo e portare a volume con acqua distillata. Conservare il reattivo al riparo dalla luce.

D.3.1.4. Liquidi finalizzati alla rivelazione di microfessurazioni nei materiali ferrosi.

D.3.1.4.1. Liquidi penetranti colorati: sono costituiti da un liquido ad alto potere penetrante contenente additivi che gli conferiscono buon contrasto di colore tra le tracce ed il colore di fondo del rilevatore e facile rimozione. I liquidi penetranti non devono produrre, entro certi limiti di temperatura e di tempo, precipitazione dei costituenti (*).

D.3.1.4.2. Liquidi rivelatori: devono avere un buon contrasto di fondo rispetto al liquido penetrante, bassa velocità di precipitazione e facile asportabilità (**).

D.3.1.5. Lubrificante grafitato (***)

(*) È adatto allo scopo ad esempio il penetrante rosso INTEC PR200.

(**) È adatto allo scopo ad esempio il rivelatore bianco INTEC DR200.

(***) *Uno dei grassi che dà risultati soddisfacenti risponde alle seguenti caratteristiche determinate secondo i metodi di prova stabiliti dallo American Petroleum Institute*

Il grasso è composto di sapone calcico, di olio minerale e di grafite. Non contiene materie corrosive, depositi resinosi, cera od additivi. Le principali caratteristiche sono le seguenti.

a) Caratteristiche del grasso.

Consistenza al cono di 150 g alla temperatura di 28 °C 250-280 (letta in 0,1 mm),
Acidità libera $Ca(OH)_2$ 0,3% come massimo,
Tenore in acqua: 0,5 a 1,2%;
Tenore in grafite dal 23 al 28% (in peso),

b) Caratteristiche della grafite in piccole scaglie.

Dimensione media delle piccole scaglie 0,3 mm,
Dimensione massima delle piccole scaglie 0,5 mm,
Tenori in ceneri 4,5% come massimo (in peso);

c) Caratteristiche dell'olio minerale:

Viscosità a 37,8 °C da 100 a 120,
Punto d'infiammabilità Cleveland: 177 °C come minimo,
Tenori in ceneri, 0,01% come massimo (in peso),
Indice di acidità 0,1 mg KOH/g come massimo.

D.3.2. Descrizione della prova.

D.3.2.1. Grado di copertura del difetto da parte del rivestimento di stagno (prova al ferricianuro).

Principio del metodo: associare una variazione di colore (dal giallo al blu) alla presenza di acciaio scoperto.

Procedimento: sgrassare manualmente la superficie della zona individuata tramite un panno morbido imbevuto di acetone. Dopo lo sgrassaggio, asciugare accuratamente mediante flusso di aria calda. Tagliare della carta da filtro per analisi chimica qualitativa, in modo che copra la zona da esaminare, e applicarla sul campione in esame. Impregnare la carta, imbibendola tramite un pennello, con il reattivo D.3.1.3 e lasciare per 1 minuto, avendo cura che aderisca perfettamente al campione. I difetti vengono evidenziati come macchie blu che appaiono su sfondo giallo.

D.3.2.2. Resistenza della zona interessata dal difetto all'imbutitura Erichsen.

Principio del metodo: si valuta, tramite un esame con i liquidi E 3.1 4, la presenza di microfessurazioni in corrispondenza del difetto.

Procedimento: il provino deve essere piano, di forma quadrata, rettangolare o circolare, larghezza o diametro di 100 mm o maggiore. I bordi del provino non devono contenere sbavature che ne comprometta-no il corretto posizionamento nella macchina di imbutitura. Prima della prova occorre spalmare con cura le due facce del provino con il lubrificante grafitato D.3.1.5. La temperatura di prova deve essere di 20 °C ± 5 °C. Il centro dell'impronta deve trovarsi ad almeno 50 mm dal contorno del provino. Qualora occorra eseguire più impronte, i relativi centri non devono trovarsi a distanza inferiore a 100 mm. La profondità di imbutitura deve essere di 5 mm ± 0,1 mm per lamiere di spessore non inferiore a 0,21 mm e di 2.8 mm ± 0,1 mm per lamiere aventi spessore minore

Esame con i liquidi D 3 1.4. posizionare il campione su una carta da filtro (in modo da non sporcare la superficie sottostante), con la parte interna dell'imbutitura rivolta verso l'alto; spruzzare sulla faccia superiore il liquido penetrante D.3.1.4.1. e lasciarlo agire per 2 minuti; capovolgere il campione, prestando attenzione ad evitare che spruzzi accidentali del liquido penetrante D 3.1.4.1. vadano a contaminare la superficie da trattare; spruzzare un leggero velo di liquido rivelatore D.3.1.4.2 ed attendere l'essiccazione dello stesso (circa 5 minuti); esaminare il campione; in corrispondenza della eventuale microfrattura, sulla superficie bianca (trattata con il liquido sviluppatore) si formerà una chiazza rossa, che tenderà progressivamente ad allargarsi; dopo l'esame, le due superfici possono, se necessario, essere ripulite con acqua.

D 4. *Espressione dei risultati*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) prova al ferricianuro

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza dell'impronta (l'impronta non è perfettamente ricoperta di stagno);

negativo, la carta non si colora in blu in corrispondenza dell'impronta (l'impronta è perfettamente ricoperta di stagno),

b) prova di imbutitura Erichsen:

positivo, sono visibili rotture e screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura;

negativo, non sono visibili rotture o screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura.

Il campione è conforme se ambedue le prove (paragrafi D.4.*a)* e D 4.*b)* hanno dato esito negativo.

E. VALUTAZIONE DEI GRAFFI SU STAGNO

E 1. *Campo di applicazione*

Il metodo permette di determinare la presenza di graffi sullo stagno.

E 2 *Morfologia del difetto*

Graffi di forma lineare e lunghezza variabile, sulla superficie del foglio; possono essere singoli o in serie. Possono anche presentarsi come punti lucidi sparsi o allineati.

E.3. *Modo di operare.*

E 3.1. Attrezzature e reattivi

E.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

E.3 1.2. Un calibro.

E.3.2 Descrizione della prova

E 3.2.2. Valutazione della presenza di graffi (prova al ferricianuro).

Si applica quanto previsto al paragrafo D.3.2.1.

E 3.2 2. Misura della lunghezza dei graffi non passanti.

Nel caso in cui non siano presenti graffi passanti, si determina la quantità di graffi non passanti misurando, tramite calibro, la lunghezza di ogni graffio e sommando tali lunghezze.

E.4. *Espressione dei risultati.*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) prova al ferricianuro:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza del graffio (graffi passanti);

negativo, la carta non si colora in blu in corrispondenza del graffio (graffi non passanti);

b) misura lunghezza graffi (non passanti):

positivo, la somma delle lunghezze dei singoli graffi non passanti è superiore al 5% del lato minore del foglio;

negativo, la somma delle lunghezze dei singoli graffi non passanti non è superiore al 5% del lato minore del foglio.

Il campione è conforme se hanno dato esito negativo la prova al paragrafo E 4 *a)* e la misura al paragrafo E.4 *b)*.

F. VALUTAZIONE DEI PUNTI D'ARCO

F.1. *Campo di applicazione*

Il metodo permette di valutare la presenza di punti d'arco.

F.2. *Morfologia del difetto.*

Punti neri di piccole dimensioni, rilevabili ad occhio nudo. La visione ingrandita li mostra come cavità a forma di cratere, contornata di un'aureola nera o marrone. Nei casi più gravi possono essere passanti.

F.3 *Modo di operare.*

F 3 1. Attrezzature e reattivi.

F 3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

F.3.1.2. Foglio trasparente con quadrettatura da 1 dm^2.

F.3.2. Descrizione della prova

F.3.2.1. Valutazione della presenza di acciaio scoperto in corrispondenza dei difetti (prova al ferricianuro).

Si applica quanto previsto al paragrafo D.3.2.1.

F.3.2.2. Misura del numero dei difetti.

Nel caso in cui non si riscontrino punti scoperti, si misura il numero dei punti per dm^2 mediante il foglio quadrettato F.3.1.2.

F.4. *Espressione dei risultati.*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) prova al ferricianuro:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza dei punti d'arco;

negativo, la carta non si colora in blu;

b) misura della numerosità:

positivo, il numero dei punti d'arco è superiore a 1 per dm^2;

negativo, il numero dei punti d'arco non è superiore a 1 per dm^2.

Il campione è conforme se sono assenti punti d'arco. In presenza di punti d'arco, purché coperti e di numero non superiore a $1/dm^2$, il campione è conforme purché la banda stagnata sia destinata ad essere verniciata.

G. VALUTAZIONE DELLE ZONE O PUNTI PRIVI DI STAGNO.

G.1. *Campo di applicazione.*

Il metodo consente di valutare la presenza di zone o punti privi di stagno.

G.2. *Morfologia del difetto.*

Aree di aspetto opaco sparse sopra la superficie del foglio.

G.3. *Modo di operare.*

G.3.1. Attrezzature e reattivi.

G.3.2.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

G.3.2. Descrizione della prova.

Applicando quanto previsto al paragrafo D.3.2.1 (prova al ferricianuro), viene valutato se le zone o i punti opachi sono privi di stagno.

G.4. *Espressione dei risultati.*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza delle zone (o punti) in cui c'è assenza di stagno;

negativo, la carta non si colora di blu.

Il campione è conforme se la prova ha dato esito negativo.

H. VALUTAZIONE DELLE INCLUSIONI EMERGENTI

H.1. *Campo di applicazione.*

Il metodo consente di valutare la presenza di inclusioni emergenti.

H.2. *Morfologia del difetto.*

Macchie opache o argentee, singole o raggruppate, di forma allungata. La superficie del difetto appare increspata, come una scollatura sottomessa rispetto alla superficie del foglio. Di dimensioni variabili, sono solitamente su una sola superficie.

H.3. *Modo di operare.*

H 3.1. Attrezzature e reattivi.

H.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

H.3.2. Descrizione della prova.

Si applica quanto descritto al paragrafo D.3.2.2. Se sono presenti inclusioni, la superficie si apre in corrispondenza delle stesse. La valutazione consiste nella verifica visiva dell'esistenza o meno di tale fenomeno.

H.4. *Espressione dei risultati.*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

positivo, sono visibili rotture della superficie in corrispondenza dei difetti;

negativo, non sono visiblii rotture della superficie in corrispondenza dei difetti.

Il campione è conforme se la prova ha dato esito negativo.

I. VALUTAZIONE DELLE SCAGLIE O FORI PASSANTI.

I.1. *Campo di applicazione.*

Il metodo consente di valutare la presenza di scaglie o fori passanti.

I.2. *Morfologia del difetto.*

Tratti rettilinei di colore opaco. La superficie è increspata o forata. In genere si presentano ad una distanza costante dal bordo.

I.3. *Modo di operare.*

I.3.1. Attrezzature e reattivi.

I.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

I.3.2. Descrizione della prova.

Vedi paragrafo D.3.2.2.

I.3.2.1. Valutazione delle scaglie.

Si applica quanto descritto al paragrafo D.3.2.2.

I.3.2.2. Valutazione dei fori passanti.

Si effettua un controllo come quello descritto al paragrafo D.3.1.

I.4. *Espressione dei risultati.*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) valutazione delle scaglie:

positivo, sono visibili rotture o screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura;

negativo, non sono visibili rotture o screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura;

b) esame dei fori passanti:

positivo, sono visibili fori passanti;

negativo, non sono visibili fori passanti.

Il campione è conforme se ambedue le prove hanno dato esito negativo.

L. VALUTAZIONE DEI GRUMI DI STAGNO.

L.1. *Campo di applicazione.*

Il metodo consente di valutare la presenza di grumi di stagno.

L.2. *Morfologia del difetto.*

Punti in rilievo di aspetto opaco, sparsi sulla superficie del foglio, che, sollecitati con una punta acuminata di utensile si staccano, lasciando una leggera impronta.

L.3. *Modo di operare.*

L.3.1. Attrezzature e reattivi.

L.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

L.3.1.2. Foglio trasparente con quadrettatura da 1 dm^2.

L.3.1.3. Un calibro.

L.3.2. Descrizione della prova.

L.3.2.1. Misura delle dimensioni.

Le dimensioni dei difetti si misurano tramite il calibro.

L.3.2.2. Numero dei difetti.

Il numero dei difetti si valuta mediante il foglio quadrettato.

L.3.2.3. Valutazione della presenza di acciaio scoperto in corrispondenza dei difetti (prova al ferricianuro).

Dopo aver distaccato il grumo si applica quanto descritto al paragrafo D.3.2.1.

L.4. *Espressione dei risultati.*

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) misura delle dimensioni:

positivo, le dimensioni lineari massime dei grumi risultano non inferiori a 0,5 mm;

negativo, le dimensioni lineari massime dei grumi risultano inferiori a 0,5 mm;

b) misura della numerosità:

positivo, il numero dei grumi è superiore a 1 per dm^2;

negativo, il numero dei grumi è uguale o inferiore a 1 per dm^2;

c) prova al ferricianuro:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza dei grumi;

negativo, la carta non si colora in blu.

Il campione è conforme se hanno dato esito negativo le misure ai paragrafi L.4 *a)* e L.4 *b)* e la prova al paragrafo L.4 *c)*

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108, è il seguente:

«Art. 3 — 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammmenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni"».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, è il seguente

«Art. 5. — Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonché particolari metodiche relative al prelievo dei campioni».

— Il testo dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una commissione permanente di cui fanno parte:

(Omissis)

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame».

— I testi degli articoli 6 ed 8 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, sono i seguenti:

«Art. 6. — Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato *A* del presente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato».

«Art. 8. — Prelevamenti di campioni dalle grandi partite. Per eseguire il controllo di grandi partite giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita. Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0449

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Monnier Anne Sophie presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi per casi analoghi, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del titolo «D.E.S.S. Pshychologie» protetto secondo la legislazione francese (decreto n. 90-255 del 22 marzo 1990 del Ministero dell'educazione francese);

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Monnier Anne Sophie, cittadina italiana nata a Roma il 31 luglio 1963, di laurea di D.E.S.S. Psychologie (diplome d'études superieures specialisées: psychologie du travail) rilasciato dall'Università René Descartes di Parigi V (Francia) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 19 settembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5639

DECRETO 19 settembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Babis Chatzakis presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa favorevole raggiunta nella conferenza di servizi convocata dal Ministero della pubblica istruzione il 14 settembre 1995;

Visto il parere favorevole del rappresentante del Consiglio nazionale degli agronomi, presente alla conferenza di servizi;

Ritenuto che, essendo l'interessato in possesso di un diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Bari ed essendo iscritto all'Ordine degli agronomi e geologi della Grecia, egli è in possesso di un «prodotto finito» greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella del dottore agronomo italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Babis Chatzakis, nato il 25 marzo 1949 a Murnies (Grecia), cittadino greco, di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Bari e omologato in Grecia e l'iscrizione alla camera tecnica abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Grecia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e forestali.

Roma, 19 settembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5640

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1995.

Modalità di versamento diretto mediante delega alle banche dell'IRPEF, dell'ILOR, di altre imposte e contributi che non affluiscono al conto fiscale, dovuti dalle persone fisiche e dalle società di persone e approvazione di un unico modello di attestazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa la misura dell'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione siciliana di una quota del gettito ILOR;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1990, 9 maggio 1991, 16 marzo 1992, 17 dicembre 1992, 22 aprile 1993, 5 maggio 1994, 9 maggio 1995 e 5 giugno 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990, n. 110 del 13 maggio 1991, n. 81 del 6 aprile 1992, n. 55 dell'8 marzo 1993, n. 99 del 29 aprile 1993, n. 110 del 13 maggio 1994, n. 112 del 16 maggio 1995 e n. 134 del 10 giugno 1995, e ritenuta la necessità di modificare le disposizioni in essi contenuti;

Visti i decreti del Presidente della Pepubblica del 28 settembre 1994, numeri 591 e 592, concernenti i regolamenti recanti norme in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti e sulla conciliazione giudiziale;

Considerato che per i tributi disciplinati con i predetti decreti e regolamenti è necessario stabilire le caratteristiche tecniche, il contenuto informativo e i termini di invio dei supporti magnetici, nonché le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli;

Visto il quinto e il settimo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che prevedono, rispettivamente, la misura percentuale della commissione a favore delle aziende di credito e l'applicazione, a carico delle stesse, di una penale del 2% giornaliero nel caso di ritardato versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato delle somme ricevute;

Visto l'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce l'importo minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito e riduce allo 0,50 per cento la misura della penale se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473, che dispone lo spostamento, tra l'altro, del termine di pagamento di imposte e contributi al primo giorno lavorativo successivo, qualora il predetto termine cada di sabato o di giorno festivo;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, con il quale si dispone che il prefetto con apposito decreto possa disporre la proroga di quindici giorni dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito a causa di eventi eccezionali;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il servizio di riscossione dei tributi;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1995, con il quale si disciplina il riversamento all'erario degli incrementi di gettito delle imposte IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA riscosse nel territorio della regione siciliana;

Ritenuta la necessità di disciplinare in maniera unitaria le modalità di riscossione di imposte e contributi che non affluiscono al conto fiscale, nonché la fornitura all'amministrazione finanziaria dei relativi dati da parte delle banche;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di attestazione di cui all'allegato 1 al presente decreto per il versamento di imposte, contributi e altri tributi riportati all'art. 5 del presente decreto, che non affluiscono al conto fiscale, utilizzabile anche dai soggetti non più intestatari di conto fiscale per aver cessato l'attività, per tributi normalmente affluenti al conto fiscale.

2. Detta attestazione, predisposta con una grafica di colore azzurro, va redatta in almeno tre copie, delle quali la prima è trattenuta dalla banca, mentre le successive sono consegnate al contribuente per l'eventuale allegazione a dichiarazioni o a istanze da presentare agli uffici finanziari.

3. La banca delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto dal contribuente l'ordine di pagamento, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento nei termini previsti ai competenti enti destinatari. Non può accettare deleghe il cui importo singolarmente considerato sia inferiore a L. 4.000.

4. I modelli di cui all'allegato 1 sono forniti dalle banche unitamente al foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, che fa parte integrante del modello. Su tale foglio è riportata la tabella dei codici-tributo che il contribuente deve utilizzare per i propri versamenti. L'elenco dei codici-tributo va aggiornato con l'indicazione degli ulteriori codici istituiti con decreti ministeriali o con apposite istruzioni ministeriali successivamente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle banche richiamate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel conferire la delega il contribuente deve rispettare i diversi termini di versamento, anche iniziali, previsti dalle singole leggi di imposta; ove il versamento sia effettuato in ritardo il competente ufficio tributario provvederà all'applicazione della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento.

3. Nell'ipotesi in cui il termine di pagamento cada di sabato o di giorno festivo, le deleghe per i versamenti d'imposta possono essere utilmente conferite entro il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 3.

1. Le banche sono tenute a svolgere il servizio di accettazione delle deleghe durante tutto il corso dell'anno, a prescindere dai previsti termini di versamento dei tributi.

2. Separatamente per ciascuna delle operazioni incluse nella delega, alla banca compete la commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

3. Il versamento dei tributi da parte della banca va effettuato direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana nella cui provincia ha sede la dipendenza della banca che ha ricevuto la delega, utilizzando la distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

4. I versamenti vanno effettuati, per ciascuna banca, da una dipendenza capofila per ciascuna provincia.

5. Le banche sono tenute ad indicare nelle distinte di versamento, di cui al comma 3, alla voce «codice versante», il numero di codice ABI.

6. I versamenti di cui al comma 3 devono essere eseguiti entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13.

7. Le somme riscosse a titolo di contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale vanno versate dalle banche, al netto delle commissioni spettanti, previo accertamento e suddivisione delle somme riscosse su base regionale, nelle apposite contabilità speciali di giro fondi aperte per tale finalità presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a norma del decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993. Qualora la dipendenza delegata al pagamento del tributo operi nella stessa regione destinataria delle somme, la banca deve effettuare il riversamento delle somme riscosse entro cinque giorni presso la sezione di tesoreria del capoluogo della stessa regione o della provincia autonoma; ove manchi tale coincidenza, la banca riversa presso la competente sezione di tesoreria le somme riscosse entro sette giorni dalla data di conferimento della delega.

8. Le banche non aventi dipendenze nel capoluogo di provincia o di regione, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti possono effettuare i versamenti di cui ai commi 4 e 7 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competente; limitatamente ai versamenti di cui al comma 7 nell'ipotesi considerata, le banche possono effettuare i versamenti sui conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

9. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ubicate sull'intero territorio nazionale e gli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana rilasciano alle banche stesse, ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento, mentre trasmettono l'estratto della stessa direttamente alla coesistente ragioneria provinciale dello Stato.

10. Le banche devono tenere distinti conti e conservare in ordine cronologico la copia degli attestati, nonché le distinte di versamento e le quietanze di cui al comma 9 del presente articolo. I predetti documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

Art. 4.

1. Le somme ricevute, al netto delle commissioni spettanti, devono essere riversate dalle banche sui competenti capitoli di bilancio, ovvero nelle apposite contabilità speciali, con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Per le operazioni eseguite sul territorio nazionale, ad esclusione della regione siciliana, le banche versano le somme ricevute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124/T.

3. Per le operazioni effettuate in Sicilia, la banca versa:

a) direttamente all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta di versamento Mod. 20 sc, le sottoindicate imposte:

1) l'IRPEF, e le somme ricevute a titolo di imposta sostitutiva, di cui all'art. 5, punti 1, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28 e 30;

2) il 12,60 per cento dell'ILOR versata dalle persone fisiche e dalle società di persone di cui all'art. 5, punti 2, 3, 14 e 15;

b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124/T, le sottoindicate imposte:

1) la quota dell'87,40 per cento dell'ILOR versata dalle persone fisiche e dalle società di persone, di cui all'art. 5, punti 2, 3, 14 e 15;

2) le imposte e i tributi che per espressa disposizione di legge sono riservate all'erario, di cui all'art. 5, punti 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

c) presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, nelle apposite contabilità speciali di girofondi, le somme riscosse a titolo di contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 5, punti 4, 5, 8 e 9.

4. Gli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana rilasciano alle banche le quietanze relative all'avvenuto versamento dell'IRPEF, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR e del 12,60 per cento dell'ILOR spettante alla regione siciliana e trasmettono gli estratti delle quietanze stesse alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

5. Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale dell'ILOR allo Stato ed alla regione siciliana sono arrotondati per eccesso o per difetto alle 5 lire.

6. Per le operazioni effettuate nel territorio della regione siciliana, in sede di riversamento le aziende di credito devono tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 12 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1995, per quanto concerne il riversamento degli incrementi di gettito verificatisi nella regione da far affluire all'erario.

Art. 5.

1. La banca e tenuta ad accettare deleghe per i pagamenti concernenti:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia a titolo di saldo (codice 4001) che di acconto (codice 4007);

2) l'imposta locale sui redditi versata dalle persone fisiche, sia a titolo di saldo (codice 3350) che di acconto (codice 3353);

3) l'imposta locale sui redditi versata dalle società di persone, sia a titolo di saldo (codice 3300) che di acconto (codice 3303);

4) il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - acconto - art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (codice 8845 - già codice 34);

5) il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - saldo - art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (codice 8846 - già codice 35);

6) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche - art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - codice 4217 (già codice 32);

7) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone - art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - codice 3430 (già codice 33);

8) il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale versato in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - codice 8847 (già codice 36);

9) la sopratassa sul contributo per il Servizio sanitario nazionale versata in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - codice 8848 (già codice 36);

10) l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle plusvalenze - art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazione nella legge 25 marzo 1991, n. 102 - codice 4006 (già codice 15);

11) l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovute da società semplici e associazioni indicate analiticamente in dichiarazione - art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito nella legge 25 marzo 1991, n. 102 - codice 3023 (già codice 16);

12) l'IRPEF versata in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 4014 (già codice 11);

13) la sopratassa IRPEF versata in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 4015 (già codice 11);

14) l'ILOR versata in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 3024 (già codice 12);

15) la sopratassa ILOR versata in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 3025 (già codice 12);

16) l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa versata in base a dichiarazione integrativa - persone fisiche - art. 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e articoli 1 e 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - codice 4214 (già codice 37);

17) la sopratassa sull'imposta sul patrimonio netto dell'impresa versata in base a dichiarazione integrativa - persone fisiche - art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e articoli 1 e 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - codice 4216 (già codice 38);

18) l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa versata in base a dichiarazione integrativa - società di persone - art. 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e articoli 1 e 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - codice 3431 (già codice 39);

19) la sopratassa sul patrimonio netto dell'impresa versata in base a dichiarazione integrativa - società di persone - art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e articoli 1 e 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - codice 3432 (già codice 40);

20) la maggiore imposta dovuta quando è respinta la domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo - art. 11-*bis*, comma 4, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 - codice 4720 (già codice 41);

21) l'interesse del 12 per cento annuo dovuto sulla maggiore imposta di cui al punto precedente - art. 11-*bis*, comma 4, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 - codice 4721 (già codice 42);

22) la chiusura della lite fiscale pendente - art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, reiterato con l'art. 2-*quinquies*, introdotto dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 - codice 1452 (già codice 43);

23) l'IRPEF e relativi interessi - conciliazione - art. 4, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, reiterato con l'art. 2-*sexies* introdotto dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 - codice 4452 (già codice 44);

24) l'ILOR e relativi interessi - conciliazione - art. 4, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, reiterato con l'art. 2-*sexies* introdotto dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 - codice 3452 (già codice 45);

25) le altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione - art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, reiterato con l'art. 2-*sexies* introdotto dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 - codice 1114 (già codice 46);

26) le sopratasse e pene pecuniarie - conciliazione - art. 4, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, reiterato con l'art. 2-*sexies* introdotto dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 - codice 1652 (già codice 47);

27) l'imposta sostitutiva versata in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 4027 (già codice 51);

28) la sopratassa sull'imposta sostitutiva versata in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 4028 (già codice 52);

29) il tributo straordinario versato dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35 - codice 4691 (già codice 53);

30) l'imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive - art. 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489 - codice tributo 4357 (già codice 54);

31) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese - persone fisiche - acconto - art. 20 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 - codice 4218 (già codice 55);

32) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone - acconto - art. 20 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 - codice 3433 (già codice 56);

33) l'accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993 - persone fisiche e società di persone - art. 3, della legge 30 novembre 1994, n. 656 - codice 1656 (già codice 57);

34) le sanzioni per accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993 - art. 3 della legge 30 novembre 1994, n. 656 - codice 1657 (già codice 57);

35) il tributo straordinario versato dai soggetti passivi dell'IRPEF in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 4692 (già codice 59);

36) la sopratassa per il tributo straordinario versata dai soggetti passivi dell'IRPEF in base a dichiarazione integrativa - art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 4693 (già codice 59);

37) altre imposte o tributi codificati con apposite istruzioni ministeriali.

2. Gli importi versati a titolo di IRPEF, ILOR e contributo del Servizio sanitario nazionale di cui ai punti da 1 a 5 del comma 1 vanno riportati dai contribuenti negli appositi righi del modello di attestazione senza indicare i relativi codici.

Art. 6.

1. La banca delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati.

2. I dati da registrare nei supporti, le caratteristiche tecniche e i termini di invio dei supporti stessi che le banche devono trasmettere al centro informativo del Dipartimento delle entrate saranno stabiliti con successive istruzioni.

3. Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

4. Le banche, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, previa comunicazione da inviare al centro informativo del Dipartimento delle entrate, possono effettuare le trasmissioni in via telematica; con successive istruzioni saranno stabilite le modalità e i termini per l'invio telematico dei dati.

5. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già abilitate allo svolgimento del servizio di accettazione delle deleghe devono trasmettere al centro informativo del Dipartimento delle entrate, entro il 10 ottobre 1995, il proprio codice ABI, il CAB e la sede delle dipendenze capofila, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della predisposizione dei supporti. Tale comunicazione va inviata tramite supporto magnetico secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2.

6. Le banche abilitate successivamente devono comunicare, con le modalità di cui al comma 5, almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice ABI, il CAB e la sede delle dipendenze capofila, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della predisposizione dei supporti.

7. Le eventuali variazioni intervenute sia nella designazione delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della predisposizione dei supporti, vanno comunicati nei successivi dieci giorni.

8. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli intesi a verificare la completezza dei dati inviati dalle banche, nonché la rispondenza ai requisiti di cui alle istruzioni indicate al predetto comma 2.

Art. 7.

1. La banca è tenuta a registrare su supporto magnetico, e secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto, i dati relativi alle operazioni di seguito elencate relative ad imposte non più vigenti:

1) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa - art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, - codice 13;

2) imposta sostitutiva sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta - art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - codice 14;

3) imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria di beni immobili dell'impresa - art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - persone fisiche e società di persone - codice 13;

4) imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa - art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - codice 17;

5) imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - codice 18;

6) IRPEF su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - codice 19;

7) ILOR su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - codice 20;

8) sanatoria irregolarità formali - art. 19-*bis* della legge 22 marzo 1995, n. 85 - codice 58.

2. Con le istruzioni previste dall'art. 6, comma 2, saranno stabilite le modalità e i termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni di riscossione delle imposte elencate al comma 1.

Art. 8.

1. Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana a fronte dei versamenti delle banche di cui all'art. 3, con esclusione di quelle emesse a fronte dei versamenti relativi alla quota del 12,60 per cento dell'ILOR, quale entrata propria della regione siciliana, e di quelle relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. I dati delle quietanze devono pervenire con cadenza mensile. Con successive istruzioni saranno stabilite le modalità di registrazione e di invio dei dati relativi alle quietanze emesse dalla Cassa regionale siciliana per quanto concerne le entrate proprie della regione.

2. Il contenuto informativo dei supporti magnetici da trasmettere a cura del Ministero del tesoro è riportato nell'allegato 3.

3. Sulla base dei dati forniti dalle banche di cui agli articoli 6 e 7 e di quelli forniti a norma del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli intesi a verificare che:

a) quanto dichiarato dalla banca come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

b) il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle deleghe, salvo quanto previsto alla successiva lettera *c)* e quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13;

c) il versamento del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, dello stesso contributo e della relativa soprattassa dovuta in base a dichiarazione integrativa, sia effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il settimo giorno successivo a quello di ricevimento della delega, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la regione o provincia autonoma destinataria del gettito e la regione o provincia autonoma ove opera la dipendenza delegata;

d) la commissione trattenuta dalle banche sia quella prevista dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, come modificato dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

4. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate verifica che gli importi e le date relativi ai pagamenti di imposta mediante delega comunicati dalle banche coincidano con quelli indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi o in altre dichiarazioni o domande, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

5. I controlli di cui al comma 3 vengono effettuati sulla base delle quietanze emesse dalle sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato e, per le operazioni effettuate nel territorio della regione siciliana, dagli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana.

6. Le discordanze evidenziate dal controllo di cui ai commi 3 e 4 devono essere segnalate ai competenti uffici finanziari o agli altri enti destinatari del gettito.

Art. 9.

1. Sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 8, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria procedono agli opportuni controlli.

2. Nei casi in cui risultino somme versate in meno da parte delle banche, il competente ufficio tributario invita la banca stessa a riversare quanto dovuto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o, per le operazioni effettuate in Sicilia, agli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana, dandone comunicazione alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Con separato provvedimento l'ufficio determina la relativa penale dovuta.

3. Nei casi in cui l'operato della banca risulta corretto, l'ufficio dell'amministrazione finanziaria procede ad adottare gli opportuni provvedimenti a carico del contribuente.

4. In caso di necessità, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - vigilanza sugli enti creditizi, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle banche.

5. Gli uffici interessati comunicano al centro informativo del Dipartimento delle entrate gli esiti delle verifiche sulle banche e gli eventuali provvedimenti emanati a carico delle stesse, nonché i provvedimenti adottati a carico dei contribuenti.

Art. 10.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate tiene a disposizione delle banche i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Qualora i supporti non venissero ritirati entro il termine indicato al precedente comma, il centro informativo del Dipartimento delle entrate procederà alla loro distruzione

Art. 11.

1. Il modello di cui all'allegato 1 sostituisce i modelli di attestazione di pagamento istituiti con i decreti ministeriali del 26 aprile 1990 e del 9 maggio 1991 e va utilizzato per i versamenti effettuati a partire dal 1° novembre 1995; dalla stessa data non è più consentita l'utilizzazione delle deleghe approvate con i citati decreti ministeriali.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto esplicano efficacia a partire dai versamenti effettuati dal 1° novembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1995

p. *Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

ALLEGATO 1

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO IRPEF, ILOR, C.S.S.N. E ALTRI TRIBUTI

Mod. 1

ATTENZIONE Scrivere a macchina o in stampatello. Per la compilazione leggere le avvertenze

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

attesta che con DELEGA IRREVOCABILE in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto da:

DICHIARANTE

COGNOME o RAGIONE SOCIALE	NOME	Barrare se SOCIETÀ	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)			
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			

e da:

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	

ordine di pagamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di:

A			ANNO	IMPORTO	CODICE REGIONE
	IRPEF	1 SALDO		.000	
		2 ACCONTO		.000	
DICHIARANTE	ILOR	3 SALDO		.000	
		4 ACCONTO		.000	
	CONTRIBUTO S.S.N.	5 SALDO		.000	
		6 ACCONTO		.000	
CONIUGE	ILOR	7 SALDO		.000	
		8 ACCONTO		.000	
	CONTRIBUTO S.S.N.	9 SALDO		.000	
		10 ACCONTO		.000	

Centro di servizio CODICE (CUI È DESTINATA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

B	INTESTATARIO	CODICE-TRIBUTO (vedi tabella d)	ANNO	IMPORTO	CODICE REGIONE
IMPOSTE SOSTITUTIVE E ALTRI CODICI TRIBUTO				.000	
				.000	
				.000	
				.000	

che si impegna a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato per l'importo complessivo (A + B) di L. .000 (in cifre)

Lire (in lettere)

BANCA

DATA			CODICE BANCA	
giorno	mese	anno	CODICE AZIENDA	C A B

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(Dipendenza Capofila)

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO IRPEF, ILOR, C.S.S.N. E ALTRI TRIBUTI

Mod. 1

ATTENZIONE Scrivere a macchina o in stampatello. Per la compilazione leggere le avvertenze.

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza — SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

attesta che con DELEGA IRREVOCABILE in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto da:

DICHIARANTE						
COGNOME o RAGIONE SOCIALE	NOME	Barrare se SOCIETÀ	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)			
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			

e da:

CONIUGE			
COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	

ordine di pagamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di:

A			ANNO	IMPORTO	
	IRPEF	1 SALDO		.000	
		2 ACCONTO		.000	
DICHIARANTE	ILOR	3 SALDO		.000	CODICE REGIONE
		4 ACCONTO		.000	
	CONTRIBUTO S.S.N.	5 SALDO		.000	
		6 ACCONTO		.000	
CONIUGE	ILOR	7 SALDO		.000	
		8 ACCONTO		.000	
	CONTRIBUTO S.S.N.	9 SALDO		.000	
		10 ACCONTO		.000	
	Centro di servizio	CODICE		(CUI È DESTINATA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)	

B	INTESTATARIO	CODICE TRIBUTO (vedi tabella d)	ANNO	IMPORTO	CODICE REGIONE
IMPOSTE SOSTITUTIVE E ALTRI CODICI TRIBUTO				.000	
				.000	
				.000	
				.000	

che si impegna a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato per l'importo complessivo (A + B) di L. .000 (in cifre)

Lire (in lettere)

BANCA

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CAB
giorno mese anno		

PER IL CONTRIBUENTE

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO IRPEF, ILOR, C.S.S.N. E ALTRI TRIBUTI

Mod. 1

ATTENZIONE Scrivere a macchina o in stampatello. Per la compilazione leggere le avvertenze

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza — SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

attesta che con DELEGA IRREVOCABILE in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto da:

DICHIARANTE					
COGNOME o RAGIONE SOCIALE	NOME	Barrare se SOCIETÀ	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)			
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			

e da:

CONIUGE			
COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	

ordine di pagamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di:

A			ANNO	IMPORTO	
	IRPEF	1 SALDO		.000	
		2 ACCONTO		.000	
DICHIARANTE	ILOR	3 SALDO		.000	CODICE REGIONE
		4 ACCONTO		.000	
	CONTRIBUTO S.S.N.	5 SALDO		.000	
		6 ACCONTO		.000	
CONIUGE	ILOR	7 SALDO		.000	
		8 ACCONTO		.000	
	CONTRIBUTO S.S.N.	9 SALDO		.000	
		10 ACCONTO		.000	
	Centro di servizio	CODICE		(CUI È DESTINATA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)	

B	INTESTATARIO	CODICE-TRIBUTO (vedi tabella d)	ANNO	IMPORTO	CODICE REGIONE
IMPOSTE SOSTITUTIVE E ALTRI CODICI TRIBUTO				.000	
				.000	
				.000	
				.000	

che si impegna a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato per l'importo complessivo (A + B) di L. .000 (in cifre)

Lire (in lettere)

BANCA

DATA	CODICE BANCA	
giorno mese anno	CODICE AZIENDA	C A B

PER IL CONTRIBUENTE

Edizione 1995/1

AVVERTENZE

Questa delega, compilata in ogni sua parte, è utilizzabile dalle persone fisiche e dalle società di persone per il contemporaneo versamento dell'IRPEF, dell'ILOR, del contributo al servizio sanitario nazionale, nonchè delle altre imposte elencate nella tabella d). In caso di dichiarazione presentata congiuntamente il dichiarante e il coniuge possono utilizzare un'unica delega.

Le società di persone devono compilare lo spazio riservato al dichiarante e barrare l'apposita casella.

I numeri di codice da riportare nella casella dello stato civile, nello spazio riservato ai dati anagrafici del "DICHIARANTE", sono indicati nella tabella a).

Qualora il versamento sia effettuato per conto di persone decedute, di persone incapaci e di figli minori, la presente delega deve essere compilata riportando il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento nella parte riservata al dichiarante, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento vanno riportati nello spazio riservato al coniuge.

Quando si versa il contributo al servizio sanitario nazionale occorre indicare il codice della Regione distintamente per dichiarante e coniuge, riportando quello del domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua il pagamento. I codici delle Regioni delle province autonome sono indicati nella tabella c).

Se la dichiarazione dei redditi è presentata al Centro di Servizio occorre indicare il relativo codice desunto dalla tabella b).

Quando si utilizza la sezione B), sono possibili versamenti a diverso titolo, purchè tutti relativi ad una stessa dichiarazione o ad un medesimo atto. La colonna "intestatario" va riempita solo se la delega è conferita da entrambi i coniugi e va indicata la lettera "D", per il dichiarante, e "C", per il coniuge. Ugualmente, in caso di dichiarazione integrativa presentata dai coniugi, non occorre alcuna indicazione quando si versa l'IRPEF (codici tributo 4014 e 4015).

Si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare in maniera precisa i propri dati anagrafici e di indicare correttamente il codice fiscale allo scopo di consentire l'esatta attribuzione dell'eseguito versamento. L'omessa o inesatta indicazione dello stesso comporta l'applicazione della pena pecuniaria da L. 200 000 a L. 4 000.000.

Il contribuente deve rispettare i termini iniziali e finali di pagamento previsti dalle singole leggi di imposta; se il pagamento è effettuato tardivamente è possibile versare gli interessi cumulandoli con l'imposta. Per i versamenti effettuati in base a dichiarazione dei redditi, è possibile effettuare i versamenti stessi fino al 20 giugno, maggiorandoli di una quota pari allo 0,50%, tale maggiorazione va versata cumulativamente con i singoli tributi cui si riferisce. In caso di dichiarazione integrativa per il versamento delle relative soprattasse sono previsti appositi codici-tributo.

Per ogni versamento vanno indicate le ultime due cifre dell'anno cui il versamento si riferisce, ad eccezione del codice 1452, per il quale non va riportata alcuna indicazione.

Particolare attenzione va adottata nell'indicazione della data di conferimento della delega, che deve necessariamente coincidere con quella in cui la stessa delega viene presentata allo sportello bancario.

a) TABELLA DEI CODICI DELLO STATO CIVILE

COD	STATO CIVILE	COD	STATO CIVILE
1	Celibe/nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a	8	Figlio/a minore

b) TABELLA DEI CODICI DEI CENTRI DI SERVIZIO

101 - Bari	110 - Roma
103 - Bologna	111 - Salerno
106 - Genova	112 - Torino
107 - Milano	113 - Trento
108 - Palermo	114 - Venezia
109 - Pescara	

c) TABELLA DEI CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto

d) TABELLA DEI CODICI-TRIBUTO DI VERSAMENTO

COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
1114	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione	4027	Imposta sostitutiva dovuta in base a dichiarazione integrativa [ravvedimento operoso]
1452	Chiusura lite fiscale pendente	4028	Soprattassa su imposta sostitutiva dovuta in base a dichiarazione integrativa [ravvedimento operoso]
1652	Soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione	4214	Imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta in base a dichiarazione integrativa - persone fisiche [ravvedimento operoso]
1656	Accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA anni pregressi fino al 1993 - persone fisiche e società di persone	4216	Soprattassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta in base a dichiarazione integrativa - persone fisiche [ravvedimento operoso]
1657	Sanzioni per accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993 - persone fisiche e società di persone	4217	Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche - saldo
3023	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta da società semplici e associazioni indicate analiticamente in dichiarazione	4218	Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche - acconto
3024	ILOR dovuta in base a dichiarazione integrativa - persone fisiche e società di persone [ravvedimento operoso]	4357	Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive
3025	Soprattassa ILOR in base a dichiarazione integrativa [ravvedimento operoso]	4452	IRPEF e relativi interessi - conciliazione
3430	Imposta sul patrimonio netto dell'impresa - società di persone - saldo	4691	Tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
3431	Imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta in base a dichiarazione integrativa - società di persone [ravvedimento operoso]	4692	Tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'IRPEF in base a dichiarazione integrativa.
3432	Soprattassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - società di persone [ravvedimento operoso]	4693	Soprattassa per tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'IRPEF in base a dichiarazione integrativa.
3433	Imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone - acconto	4720	Maggiore imposta dovuta per domanda di esonero respinta
3452	ILOR e relativi interessi - conciliazione	4721	Interesse del 12% annuo dovuto sulla maggiore imposta di cui al codice tributo 4720
4006	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (persone fisiche)	8847	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale dovuto in base a dichiarazione integrativa [ravvedimento operoso]
4014	IRPEF dovuta in base alla dichiarazione integrativa [ravvedimento operoso]	8848	Soprattasse sul contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale dovuto in base a dichiarazione integrativa [ravvedimento operoso]
4015	Soprattassa IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa [ravvedimento operoso]		

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

I supporti magnetici, predisposti dalle aziende di credito contenenti i dati delle capofila di ciascuna banca, nonché del relativo CED, sono costituiti da dischetti magnetici con le seguenti caratteristiche:

tipologia: una delle seguenti:

dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 byte per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;

dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 byte per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,44 MB di capacità in formato MS/DOS;

dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 byte per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacità in formato MS/DOS;

dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 byte per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII «CR» e «LF» (valori esadecimali OD e DA);

lunghezza del record 280 caratteri (comprensiva dei due caratteri suddetti).

Al contenitore di ogni dischetto deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: Ministero delle finanze - Centro informativo del Dipartimento delle entrate - Via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma;

azienda: descrizione in chiaro della denominazione dell'azienda che ha predisposto il supporto;

causale dell'invio: dati banca.

Ciascun supporto magnetico è composto dai seguenti tipi record lunghi 280 caratteri;

1. Record-CED;
2. Record-banca;
3. Record-capofila.

Le aziende di credito devono registrare i propri dati identificativi, i dati relativi al CED e i dati relativi a ciascuna capofila.

Nel primo invio devono essere registrati tutti i detti dati impostando sul tipo operazione il valore I = Inserimento.

Ogni record «banca», «capofila» e «CED» può essere successivamente sostituito; le sostituzioni possibili sono l'inserimento, la variazione e la cessazione.

Ciascun invio successivo dovrà, pertanto, contenere i soli record sostituiti; in particolare nel caso di variazione di CED o capofila dovrà essere registrato anche il relativo record banca.

a) CONTENUTO DEL SUPPORTO MAGNETICO

1) Record-CED:

a) tipo record (1-1, 1, D.E.): vale 1;

b) codice CED (2-6, 5, D.E.): codice del centro elaborazione dati;

c) tipo operazione (7-7, 1, A.N.): vale I per inserimento, V per variazione e C per cessazione;

d) denominazione (8-127, 120, A N.): denominazione del CED;

e) indirizzo (128-167, 40, A.N.): indirizzo del CED;

f) numero civico (168-172, 5, A.N.): numero civico del CED;

g) C.A.P. (173-177, 5, AN.);

h) comune (178-217, 40, AN.);

i) provincia (218-219, 2, A.N);

j) codice CED nuovo (220-224, 5, D.E.): codice del CED che sostituisce il vecchio CED; impostato solo in caso di variazione;

k) nominativo del responsabile (225-254, 30, A.): cognome e nome del responsabile del CED;

l) prefisso telefonico (255-258, 4, D.E.): prefisso telefonico del CED;

m) numero telefonico (259-268, 10, D.E.): numero telefonico del CED;

n) numero fax (269-278, 10, D.E.): numero del fax del CED.

2) Record-banca:

a) tipo record (1-1, 1, D.E.): vale 2;

b) codice ABI (2-6, 5, D.E.): codice dell'azienda di credito;

c) tipo operazione (7-7, 1, A.N.): vale I per inserimento, V per variazione e C per cessazione; impostato a spazio se il record è presente soltanto per variazione del relativo CED o di una sua capofila;

d) denominazione (8-127, 120, A.N.): denominazione dell'azienda di credito;

e) indirizzo (128-167, 40, A.N.): indirizzo della sede della Direzione generale;

f) numero civico (168-172, 5, A.N.): numero civico della sede della Direzione generale;

g) C.A.P. (173-177, 5, A.N.): C.A P. della sede della Direzione generale;

h) comune (178-217, 40, A.N.): comune di ubicazione della sede della Direzione generale;

i) provincia (218-219, 2, AN.): provincia di ubicazione della sede della Direzione generale;

j) codice ABI nuovo (220-224, 5, D.E.): codice dell'azienda che sostituisce il vecchio codice; impostato solo in caso di variazione;

k) filler (225-278, 54, D.E.).

3) Record-dipendenza capofila:

a) tipo record (1-1, 1, D.E.): vale 3;

b) codice CAB capofila (2-6, 5, D.E.): codice della dipendenza capofila;

c) tipo operazione (7-7, 1, A.N.): vale I per inserimento, V per variazione e C per cessazione;

d) denominazione (8-127, 120, A.N.): denominazione della capofila;

e) indirizzo (128-167, 40, A.N.);

f) C.A.P. (168-172, 5, A.N.);

g) comune (173-212, 40, A.N.);

h) provincia (213-214, 2, A.N.);

i) codice CAB capofila nuovo (215-219, 5, D.E.): codice della capofila che sostituisce il vecchio codice, impostato solo in caso di variazione;

j) filler (220-278, 59, D.E.).

4) Record di testa:

a) tipo record (1-1, 1, D.E.): vale 0;

b) progressivo d'invio (2-4, 3, D.E.): numero progressivo d'invio dei dati; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio che contiene le variazioni rispetto alla situazione precedente;

c) data validità (5-10, 6, D.E.): è la data espressa in giorno, mese ed anno da cui è valida l'abilitazione;

d) numero di record 3 (11-16, 6, D.E.);

e) filler (17-278, 262, D.E.).

ALLEGATO 3

CONTENUTO INFORMATIVO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE.

ESERCIZIO	Esercizio di emissione
ERARIO/REGIONE	E = conto erario R = conto regione
IMPUTAZIONE	
Capo	Indica il capo di entrata
Capitolo	Indica il numero del capitolo di entrata
Articolo	Indica il numero dell'articolo
Comp/Res	C = conto competenza R = conto residui
KEY-QUIETANZA	
Tesoreria	Tesoreria competente sulla quietanza
Numero	Numero identificativo della quietanza
Sottonumero	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
VERSANTE (Codice ABI)	Codice dell'ufficio o codice ABI
DATA-VALUTA	Data di valuta della quietanza
IMPORTO	Importo della quietanza
DATA-QUIETANZA	Data della quietanza

95A5638

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 agosto 1995.

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato naturale d'Asti», «Moscato d'Asti spumante» oppure «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969, 26 gennaio 1970, 31 marzo 1972, 22 maggio 1973, 14 novembre 1977, 19 giugno 1978, 1° febbraio 1979, 19 gennaio 1983 e 4 agosto 1986, con i quali è stato successivamente modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato naturale d'Asti», «Moscato d'Asti spumante» oppure «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti»;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993 con il quale la denominazione di origine controllata dei vini di cui sopra è stata sostituita dalla denominazione di origine «Asti» che è stata riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita e con il quale è stato altresì approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente agli articoli 4, 5 e 6, corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1995;

Vista l'istanza presentata dalla regione Piemonte avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato concernente in particolare l'art. 6 dello stesso;

Vista la successiva nota presentata dalla regione Piemonte con la quale viene ritirata l'istanza di cui trattasi;

Ritenuto in conseguenza di non considerare l'istanza di cui trattasi e conseguentemente di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Gli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» approvato con decreto misteriale 29 novembre 1993 sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere della vendemmia 1995.

Art. 1. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla pruduzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di vino per ettaro.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

I vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila.

La regione Piemonte, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 fissando un limite inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini ed alle Camere di commercio competenti per territorio.

Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per il vino «Asti spumante» e del 10% per il «Moscato d'Asti».

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino «Moscato d'Asti» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5%.

La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.

La regione Piemonte inoltre, di anno in anno, su richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992, può stabilire, prima della vendemmia, il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico minimi delle uve.

Art. 5. — Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto fra alcole effettivo e zuccheri residui, sino al momento della presa di spuma per il vino o «Asti spumante» e fino al momento dell'imbottigliamento per il «Moscato d'Asti».

La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore al 75%.

Eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotte in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato.

La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.

Il processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il periodo di affinamento, non può avere una durata inferiore a mesi uno.

Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, nonché, le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini D.O.C.G. «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.

È in facoltà del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o nel restante territorio di quella di Torino, a condizione

che in detti stabilimenti le ditte interessate producono da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Asti spumante» e «Moscato d'Asti».

È vietata per i vini D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.

È consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato entro il 30 giugno successivo alla vendemmia alla elaborazione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti spumante», qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. È vietata l'operazione inversa.

La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi, delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace o frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

pressione e CO_2 fino a 1,7 bar.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti spumante» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

limpidezza: brillante;

colore: da paglierino a dorato assai tenue;

odore: caratteristico, spiccato, delicato;

sapore: aromatico, caratteristico, delicatamente dolce, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui svolto compreso nei limiti dal 7% al 9,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È in facoltà del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, su specifica richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992 e qualora ciò sia richiesto da esigenze mercantili di Paesi esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Asti» sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi riportati nel testo annesso entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A5660

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 settembre 1995.

Regolamento dei rapporti finanziari tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine alla prima tranche del prestito obbligazionario della Repubblica italiana di complessivi 550 miliardi di Yen giapponesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 593720 del 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, con il quale — ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa — si è disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per un ammontare nominale pari a 550 miliardi di Yen giapponesi, suddivisa in tre tranches, delle quali una pari a 200 miliardi di Yen giapponesi, con scadenza nel mese di settembre del 1998, al tasso di interesse annuo del 2,3%, pagabile in rate annuali, ad eccezione della prima rata, di durata trimestrale;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale è stata, tra l'altro, affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La Morgan Guaranty Trust Company di New York, in qualità di «fiscal agent», provvederà al rimborso dei titoli, relativi alla tranche di 200 miliardi di Yen giapponesi indicata in premessa, alla scadenza del 25 settembre 1998, nonché al pagamento degli interessi al tasso fisso del 2,3% annuo, da corrispondere in unica rata il 25 settembre di ogni anno; il primo pagamento di interessi con scadenza il 25 settembre 1995 sarà invece calcolato per un periodo di ottantanove giorni sulla base dell'anno commerciale.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in Yen giapponesi occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto.

Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro di 200 miliardi di Yen, emissione 26 giugno 1995, codice 36721».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di Yen giapponesi da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca.

L'eventuale differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni, da corrispondere in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di settembre di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal 25 settembre 1995.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi con scadenza il 25 settembre 1995.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «fiscal agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire italiane i fondi in Yen giapponesi non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5661

DECRETO 21 settembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995 e scadenza 29 agosto 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel

limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 92.607 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 agosto e 8 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di 2 anni, con decorrenza 30 agosto 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995 e scadenza 29 agosto 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 agosto 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 23 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 25 settembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione.

Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 settembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 agosto 1995.

La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno

arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 settembre 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5662

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994, concernente l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 gennaio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

ingegneria chimica;

ingegneria civile;

ingegneria elettronica;

ingegneria meccanica,

ed i seguenti diplomi universitari:

a) nel settore civile:

in ingegneria delle infrastrutture (sede Salerno);

in ingegneria delle infrastrutture (sede Avellino);

b) nel settore industriale:

in ingegneria chimica (sede Salerno);

in ingegneria chimica (sede Avellino);

in ingegneria meccanica (sede Salerno);

c) nel settore dell'informazione:

in ingegneria elettronica (sede Salerno),

in ingegneria informatica ed automatica (sede Salerno).

Art. 57/A *(Norme generali).* — L'iscrizione ai corsi di diploma universitario è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti definiti dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma universitario seguito.

Ordinamento didattico

La durata degli studi dei corsi di diploma è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni potrà essere articolato in periodi didattici più brevi da specificare nel regolamento didattico della facoltà.

L'ordinamento (Il regolamento) didattico è formulato con riferimento al modulo didattico (m.d.) che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

I corsi di diploma sono articolati in trenta moduli didattici. L'attività didattica complessiva comprende almeno 2100 ore di cui almeno 500 di attività pratiche, di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione alla preparazione di un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta dal consiglio di corso di diploma equivalente al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per il conseguimento del titolo.

Il regolamento didattico è formulato per contenere gli eventuali vincoli di propedeuticità nell'ordine del superamento degli esami secondo le delibere dei competenti consigli di corso di diploma. I consigli di corso di diploma stabiliranno altresì nel regolamento la natura e le modalità di svolgimento delle eventuali prove di selezione per l'ammissione degli studenti che aspirino ad iscriversi ai corsi di diploma. Nel regolamento saranno inoltre riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti.

La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Per conseguire il titolo di diplomato occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi e l'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, eventualmente sulla base di un elaborato scritto.

Docenza

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata dal consiglio di facoltà, nel rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso di esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, come previsto dall'art. 12, ottavo comma, della legge n. 341/1990.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore di norma alle cento unità.

Manifesto degli studi
dei diplomi universitari in ingegneria

Nel manifesto degli studi di ciascun corso di diploma universitario sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano di studio sarà individuata la denominazione degli insegnamenti. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nelle tabelle del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del diploma e non sia mutuato da un corso di

laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla d.u. Le denominazioni di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Corsi di diploma universitario e corsi di laurea affine

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186). I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

Nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, il criterio generale è quello della loro validità culturale nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente il consiglio di corso di laurea potrà riconoscere, ai soli allievi già in possesso del titolo di diplomato, tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; il consiglio di corso di laurea indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di corso di laurea indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà al più il terzo.

Nei trasferimenti e passaggi degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di corso di diploma riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea sia a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. Nel caso di seconda o successiva iscrizione si adotteranno gli stessi criteri normativi seguiti per i casi analoghi dei corsi di laurea.

Art. 57/B (*D.U. ingegneria delle infrastrutture*). — Per il conseguimento del diploma in ingegneria delle infrastrutture sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto delle tabelle XXIX-*bis* riportate nel decreto ministeriale 18 dicembre 1991, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella *A*:

n. 4 nei raggr.	A011	Algebra e logica matematica
	A012	Geometria
	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	P041	Statistica
n. 2 nei raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr.	H150	Estimo
	I270	Ingegneria economico-gestionale

b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella *B1*:

n. 1 nel raggr.	H110	Disegno
n. 1 nei raggr.	H011	Idraulica
	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nei raggr.	D022	Geologia applicata
	H060	Geotecnica
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella *C1.1*:

n. 1 nei raggr.	H011	Idraulica
	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nel raggr.	H020	Ingegneria sanitaria ambientale
n. 1 nel raggr.	H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel raggr.	H040	Trasporti

n. 1 nel raggr.	H050	Topografia e cartografia
n. 1 nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nei raggr.	I170	Elettromeccanica e tecnologie elettriche
	I180	Macchine ed azionamenti elettrici

I rimanenti 7 moduli verranno definiti dalla facoltà su proposta del competente consiglio di corso di diploma. I contenuti degli insegnamenti terranno conto delle istanze culturali e professionali provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili, anche in forma integrata, dai raggruppamenti già presenti nello statuto della facoltà di ingegneria.

Art. 57/C *(D.U. ingegneria elettronica)*. — Per il conseguimento del diploma di ingegneria elettronica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto delle tabelle XXIX-*bis* riportate nel decreto ministeriale 18 dicembre 1991, indicati per raggruppamento disciplinare o, per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella *A:*

n. 4 nei raggr.	A011	Algebra e logica matematica
	A012	Geometria
	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	P041	Statistica
n. 2 nei raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr.	H150	Estimo
	I270	Ingegneria economico-gestionale

b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella *B*.2:

n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1 nei raggr.	I220	Campi elettromagnetici
	I230	Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 2 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella *C*.2.2:

n. 4 nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1 nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nel raggr.	I220	Campi elettromagnetici
n. 1 nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 1 nei raggr.	I240	Automatica
	I220	Campi elettromagnetici
	I230	Telecomunicazioni

I rimanenti 7 moduli verranno definiti dalla facoltà su proposta del competente consiglio di corso di diploma. I contenuti degli insegnamenti terranno conto delle istanze culturali e professionali provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili, anche in forma integrata, dai raggruppamenti già presenti nello statuto della facoltà di ingegneria.

Art. 57/D *(D.U. ingegneria informatica ed automatica)*. — Per il conseguimento del diploma di ingegneria informatica ed automatica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto delle tabelle XXIX-*bis* riportate nel decreto ministeriale 18 dicembre 1991, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella *A:*

n. 4 nei raggr.	A011	Algebra e logica matematica
	A012	Geometria
	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	P041	Statistica
n. 2 nei raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr.	H150	Estimo
	I270	Ingegneria economico-gestionale

b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella *B*.2:

n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1 nei raggr.	I220	Campi elettromagnetici
	I230	Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 2 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella *C*.2.3:

n. 2 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	A042	Ricerca operativa
n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 4 nei raggr.	I240	Automatica
	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

I rimanenti 7 moduli verranno definiti dalla facoltà su proposta del competente consiglio di corso di diploma. I contenuti degli insegnamenti terranno conto delle istanze culturali e professionali provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili, anche in forma integrata, dai raggruppamenti già presenti nello statuto della facoltà di ingegneria.

Art. 57/E (*D.U. ingegneria chimica*). — Per il conseguimento del diploma in ingegneria chimica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto delle tabelle XXIX-*bis* riportate nel decreto ministeriale 18 dicembre 1991, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella *A:*

n. 4 nei raggr.	A011	Algebra e logica matematica
	A012	Geometria
	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	P041	Statistica
n. 2 nei raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr.	I150	Estimo
	I270	Ingegneria economico-gestionale

b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella *B*.3:

n. 1 nei raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nei raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
	I090	Disegno industriale
n. 1 nei raggr.	I050	Fisica tecnica
	I030	Fluidodinamica
	I152	Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr.	I070	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nei raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I130	Metallurgia
	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche

c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella *C*.3.2:

n. 1 nel raggr.	C050	Chimica organica
n. 2 nel raggr.	I153	Impianti chimici
n. 1 nel raggr.	I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici
n. 2 nel raggr.	I155	Chimica industriale

I rimanenti 7 moduli verranno definiti dalla facoltà su proposta del competente consiglio di corso di diploma. I contenuti degli insegnamenti terranno conto delle istanze culturali e professionali provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili, anche in forma integrata, dai raggruppamenti già presenti nello statuto della facoltà di ingegneria.

Art. 57/F (*D.U. ingegneria meccanica*). — Per il conseguimento del diploma in ingegneria meccanica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici previsti nel rispetto delle tabelle XXIX-*bis* riportate del decreto ministeriale 18 dicembre 1991, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella *A:*

n. 4 nei raggr.	A011	Algebra e logica matematica
	A012	Geometria
	A021	Analisi matematica
	A022	Calcolo delle probabilità
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	P041	Statistica
n. 2 nei raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr.	H150	Estimo
	I270	Ingegneria economico-gestionale

b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella *B*.3:

n. 1 nei raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nei raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
	I090	Disegno industriale
n. 1 nei raggr.	I050	Fisica tecnica
	I030	Fluidodinamica
	I152	Principi di ingegneria chimica

n. 1 nel raggr. I070 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 nei raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

I130 Metallurgia

I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella *C*.3.4:

n. 1 nei raggr. H011 Idraulica

I030 Fluidodinamica

n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica

n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

n. 1 nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

n. 1 nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici

n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

I180 Macchine ed azionamenti elettrici

I rimanenti 7 moduli verranno definiti dalla facoltà su proposta del competente consiglio di corso di diploma. I contenuti degli insegnamenti terranno conto delle istanze culturali e professionali provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili, anche in forma integrata, dai raggruppamenti già presenti nello statuto della facoltà di ingegneria.

Fisciano, 12 settembre 1995

Il rettore: DONSÌ

95A5579

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di ventidue richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, e all'articolo 25, comma 1 ("i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 42, comma terzo ("Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65"), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma 1, numero 2) ("l'ergastolo") e 22, nonché, limitatamente alle parole "l'ergastolo", l'art. 18, comma 1, del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizza-

zione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.")?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", limitatamente a: articolo 121, comma 3 ("I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129."); articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole "del modulo organizzativo di cui all'articolo 121" e comma 5, limitatamente alle parole "A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.", articolo 128, comma 3 ("Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo."), comma 4 ("Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce."), comma 5 ("Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.)", comma 6 ("La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie attività formative."), e comma 7 ("Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento e delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: *a)* dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni delle scuole elementari; *b)* dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, al suono e alla musica e l'educazione motoria."); articolo 130, comma 2, lettera *c)*, limitatamente alle parole: "e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128." e comma 3 ("I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121."); articolo 131, comma 11 limitatamente alle parole: "da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo"; articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole "per l'attuazione del modulo organizzativo", comma 5 ("Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni,", comma 6 limitatamente alle parole: "per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.", e comma 9, limitatamente alle parole ", nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo,"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole "tre quarti dei", alle parole: "con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale"; comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali."; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 63, comma 2, limitatamente alle parole: "che, secondo le leggi vigenti", alle parole: "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati" nonché alle parole: "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 261, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione in seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale", comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del", comma quarto

"In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato"; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alla parola "liste" prima della parola "medesime", nonché alle parole "nelle singole circoscrizioni", comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con", comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con le altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale", comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" nonché alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini dell'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o", comma 2, limitatamente alle parole "della lista" nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all' articolo 18", comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali", comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole: "la lista o", comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; articolo 31, comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi"; articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista", comma 3-*bis*: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione"; articolo 71, comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 19, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati della metà e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma primo, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista,"; articolo 83; articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti, partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora il termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo,"; articolo 85; articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.", comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo";?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura", limitatamente alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: ", al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, di importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei numeri 5), 6) e 8) dell'articolo 4"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza", limitatamente a: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "delle forze armate dello Stato e" nonché alle parole "concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;"; articolo 2; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed" nonché alle parole "di concerto col Ministro per la difesa", comma 2, limitatamente alle parole "Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza." e comma 3, limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza."; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7.", e comma 2: "Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente."; articolo 7; articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: "altre" e comma 2, limitatamente alle parole: "non militari"; articolo 9, limitatamente alle parole: "e truppa"; articolo 10; articolo 12?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1992, n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, limitatamente all'art. 11 comma 2 ove recita: "con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani. muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma 2, ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili e gli arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi."); articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente"; articolo 4; articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole ", sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'Appello", la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori" e la legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante "Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni", limitatamente alle seguenti parti: articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "e in seguito a scrutinio", comma 2, limitatamente alle parole: "per un decimo" ed alle parole: "per sette decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio; per due decimi ai promuovibili per merito a seguito di scrutinio.", comma 3, limitatamente alle parole: "per un decimo" ed alle parole: "e comunque per un numero di posti non inferiore a tre; per nove decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio", comma 4

("Nella ripartizione dei posti fra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore."), comma 5 ("I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promuovibili per merito distinto nello stesso anno.") e comma 6 ("Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età: sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa."); articolo 3; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai promuovibili per scrutinio" e comma 4 ("I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati già compresi negli elenchi dei promuovibili saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero."); articolo 5; articolo 8, comma 1, lettera *b)* ("i magistrati dichiarati impromuovibili nello scrutinio a turno di anzianità"); articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18; articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; articolo 32; articolo 33?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", limitatamente a: articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "contro lo Stato"; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri" e comma 2, limitatamente alle parole: "contro lo Stato"; articolo 6, comma 1 ("Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima udienza."), comma 2, limitatamente alle parole: "nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato" e comma 3 ("Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste ne nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato."); articolo 7; articolo 8; articolo 9, comma 2 ("Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa."); articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "in sede di rivalsa," e comma 5, limitatamente alle parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente alle seguenti parti: articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: "4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al" ed alle parole: "deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 1; 4, 5, 6, lettera *b)*, limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7 comma primo limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente" e comma secondo (Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale); 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5"; 11 comma primo (l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire 100.000), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa

da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma 1 ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma 2 ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.")?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'intero regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi del reale Automobile Club d'Italia"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "di piante di canapa indiana,"; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alla parola: "II," e comma 4, limitatamente alla parola: ",II"; l'articolo 50, comma 9, limitatamente alla parola: "II,": l'articolo 54, comma 1, limitatamente alla parola: "II," e comma 2, limitatamente alla parola: ",II"; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "II e" e comma 2, limitatamente alle parole: "II e"; l'articolo 79, comma 1, limitatamente alle parole: "II e", del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Movimento dei Club Pannella-Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

95A5674

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% 15 aprile 1995/1998 (codice 036715)

A norma del decreto ministeriale 24 aprile 1995 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1995, si rende noto che il 2 ottobre 1995 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998.

95A5642

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 settembre 1995

Dollaro USA	1616,28
ECU	2105,69
Marco tedesco	1137,83
Franco francese	329,62
Lira sterlina	2551,62
Fiorino olandese	1016,08
Franco belga	55,328
Peseta spagnola	13,148
Corona danese	292,67
Lira irlandese	2609,32
Dracma greca	6,989
Escudo portoghese	10,842
Dollaro canadese	1196,18
Yen giapponese	16,192
Franco svizzero	1409,38
Scellino austriaco	161,71
Corona norvegese	258,34
Corona svedese	230,45
Marco finlandese	375,97
Dollaro australiano	1216,74

95A5687

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Merano e del Festival italiano delle Amazzoni
(Estrazione del 24 settembre 1995)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale di Merano e del Festival italiano delle Amazzoni - Estrazione del 24 settembre 1995, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie D n. 63530 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Or Jack»;

2) Biglietto serie B n. 95429 di lire 500 milioni abbinato all'amazzone «Caterina Falorni»;

3) Biglietto serie V n. 63643 di lire 200 milioni abbinato al cavallo «Ceillac»;

4) Biglietto serie A n. 16831 di lire 200 milioni abbinato all'amazzone «Sabina Breccia»;

5) Biglietto serie N n. 38277 di lire 150 milioni abbinato al cavallo «Line Saj»;

6) Biglietto serie F n. 10923 di lire 150 milioni abbinato all'amazzone «Flaminia Bottoni»;

7) Biglietto serie O n. 81600 di lire 120 milioni abbinato al cavallo «Mollicone Junior»;

8) Biglietto serie Z n. 54027 di lire 120 milioni abbinato all'amazzone «Donatella Quadri»;

9) Biglietto serie M n. 22086 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Bold Billing»;

10) Biglietto serie O n. 35952 di lire 100 milioni abbinato all'amazzone «Arianna Lizzi».

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 12 premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto	serie	A	n.	25575
2) »	»	A	»	33534
3) »	»	A	»	85462
4) »	»	E	»	19131
5) »	»	M	»	22726
6) »	»	O	»	94282
7) »	»	R	»	30558
8) »	»	R	»	67416
9) »	»	R	»	99707
10) »	»	S	»	65557
11) »	»	T	»	99241
12) »	»	V	»	42910

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

1) Biglietto	serie	D	n. 63530	L.	4.000.000
2) »	»	B	» 95429	»	3.000.000
3) »	»	V	» 63643	»	2.800.000
4) »	»	A	» 16831	»	2.800.000
5) »	»	N	» 38277	»	2.400.000
6) »	»	F	» 10923	»	2.400.000
7) »	»	O	» 81600	»	1.500.000
8) »	»	Z	» 54027	»	1.500.000
9) »	»	M	» 22086	»	1.000.000
10) »	»	O	» 35952	»	1.000.000

Ai venditori dei dodici premi di seconda categoria L. 800.000 ciascuno

95A56..

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» a denominazione di origine controllata

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Brisighella» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Brisighella» deve essere ottenuta dalla varietà di olive «Nostrana di Brisighella» presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Brisighella» devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Brisighella» è così delimitata in cartografia 1:25.000:

da una linea che, partendo sul limite nord-est della zona delimitata, in località Ca' Fontana Vezzola, segue in direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di Toranello, da dove continua in direzione sud verso Galisterna per poi prendere, in direzione nord-est, la strada vicinale per Ca' Rosso, prosegue sempre nella medesima direzione fino ad incrociare la strada per Mazzolano da casa Anderlina Da qui la linea prosegue in direzione sud-est fino alla località Ca' Raggio da dove continua verso nord-est fino ad incrociare la strada Ossano-Campiano da dove segue in direzione sud-est fino ad incrociare la Statale Casolana, che percorre verso Riolo Terme per immettersi sulla

strada di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione sud-est, la strada provinciale Villa Vezzano-Tebano, che percorre in direzione nord fino ai pressi di Tebano da dove riprende la strada provinciale, sempre in direzione nord, fino a Casale. Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale fino ad incrociare la Statale Brisighellese che percorre in direzione sud verso Brisighella fino alla frazione di Errano, dove prosegue sulla strada provinciale Canaletta-Sarna in direzione sud-est fino ai pressi di Villa Gessi, da dove prosegue in direzione nord-est verso Borgo Tuliero fino ad incrociare la strada provinciale per Modigliana che percorre in direzione sud-est fino ai pressi di Ca' Spalancona, dove prosegue lungo la strada comunale per Santa Lucia, frazione che raggiunge e oltrepassa fino a toccare la località Ca' Campazzo da dove prosegue prima in direzione ovest e poi sud lungo la strada per S. Mamante, che segue fino ai pressi di Ca' Monducci per proseguire lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino ad incrociare il confine di provincia tra Ravenna e Forlì, segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine tra i comuni di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e segue in direzione nord-est la strada vicinale il Raggio fino ad incrociare la strada San Savino - Urbiano, che segue in direzione sud verso San Savino, che oltrepassa fino ad incrociare la strada provinciale del Monte Trebbio, che percorre in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale per Castagnara, che segue in direzione est e poi in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Modigliana - Lago di Azzano, che segue in direzione nord fino ai pressi del Podere La Villa da dove prosegue in direzione sud lungo la strada consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca' Bene di Sopra prosegue in direzione sud-est lungo la strada vicinale di Pianello di Sopra per giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la strada provinciale per Tredozio nei pressi del cimitero di Fregiolo. Da qui, attraversata la strada provinciale, prosegue, sempre in direzione sud-est lungo la strada vicinale che porta a Valvarana fino ad incrociare, oltre la suddetta località, la strada consorziale di San Bartolo. Percorre per un breve tratto la strada di San Bartolo in direzione sud, prosegue poi lungo la strada vicinale in direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa quindi la strada di Modigliana - Lutirano e prosegue sempre in direzione nord-est lungo la strada consorziale per S. Caterina. Da qui prosegue nella medesima direzione lungo la strada vicinale Vettarano - Canova Navorsa fino ad incrociare la strada consorziale di Lago. Prosegue, quindi, in direzione est, oltrepassa Valpiana fino ad incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella, attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per S. Maria in Purocielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale delle lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia e il fiume Senio si immette sulla Statale Casolana, che percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord-est il confine predetto fino alla località Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Le forme di allevamento devono essere a vaso policonico e a monocono.

Le densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 3.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 5.000.

La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 5 novembre e il 20 dicembre di ogni anno.

La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27 °C.; ogni altro trattamento è vietato.

Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Brisighella» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

odore: di fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi;

sapore: di fruttato con leggera sensazione di amaro e leggera o media sensazione di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test > = 7;

numero di perossidi < = 13 MeqO2/Kg;

K232 < = 2,00;

K270 < = 1,60;

acido linoleico < = 8,00%;

acido oleico > = 75,00%;

intervallo valori rapporto oleico/linoleico: 10/20;

int. valori rapporto campesterolo/stigmasterolo: 1,70/14;

int. valori rapporto campest./delta-5avenasterolo: 0,25/0,60.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Brisighella» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima

Il nome della denominazione di origine controllata «Brisighella» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Brisighella» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro scuro delle seguenti capacità espresse in grammi o millilitri: 100; 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A5641

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto A.I.C. n. 589/1995 del 21 settembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FELDENE LIPO (piroxicam) nella forma e confezione: crema dermatologica ai liposomi allo 0,5% tubo da 30 g allo 0,5% per uso esterno alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Janssen farmaceutici S.p.a. nell'officina comune Janssen/Cilag, via C. Janssen, Latina.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: tubo × 30 g di crema dermatologica ai liposomi allo 0,5% per uso esterno; A.I.C. n. 028999011 (in base 10) 0VNZC3 (in base 32), classe C.

Composizione: un grammo di crema ai liposomi allo 0,5% contiene: principio attivo: Piroxicam 5 mg; eccipienti: Lecitina, colesterolo, tetraglicole, dimetilsosorbato, butilidrossitoluene, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, sodio cloruro, sodio idrossido, sodio edetato, acido citrico monoidrato, idrossipropilmetilcellulosa, olio essenziale NAT 45 (Vevy) acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi di natura reumatica, flogistica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini o dei legamenti (artriti, periartriti, artrosi a varia localizzazione in fase di riacutizzazione, sinoviti, tendiniti, tenosinoviti, borsiti, contusioni, distorsioni, stiramenti, postumi di lussazioni, mialgie, brachialgie, lombalgie, torcicollo, esiti post-traumatici e post-chirurgici).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 D.Lgs. n 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto A.I.C. n. 590/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale: DIFLUCAN nella forma: «emulgel 0,5%» tubo da g 20, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 06320490581.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: tubo da 20 g; A.I.C. n. 027267069 (in base 10) 0U03ZX (in base 32), classe C.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Latina, s.s. 156 km 50.

Composizione. un grammo di emulgel contiene: principio attivo. fluconazolo mg 5; eccipienti: carbomero 940, alcol benzilico, alcol etilico 95%, sodio idrossido, ottildodecanolo, polisorbato 80, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Diflucan» «emulgel 0,5%» è indicato nel trattamento di dermatomicosi causate da dermatofiti, lieviti e muffe: in particolare Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea versicolor ed infezioni da Candida.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

95A5648

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue a conseguire una donazione

Con decreto ministeriale 21 agosto 1995 l'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) è stata autorizzata a conseguire la donazione disposta dai signori Spezzigu con atto dott. Fabio Papaccio notaio in Tempio Pausania numero di rep. 7499, da destinare alla sezione AVIS di Perfugas (Sassari), consistente in un tratto di terreno sito in Perfugas (Sassari) della superficie di mq 500 censito al catasto al foglio n. 3, mappale n. 603, stimato dall'U.T.E. di Sassari in L. 17.500.000.

95A5643

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Edoardo Rodolfo Torrini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Federico Tuccari, notaio in Roma, numero rep. 25223, consistente nella somma di L. 70.000.000.

95A5644

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano. è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Scotti Maria, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Piercarlo Mattea, notaio in Lodi, numero rep. 31082, consistente nella somma di L. 100.000.000.

95A5645

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Olivieri Oliviero, con testamento pubblico registrato per atto dott. Michele Santoro, notaio in Firenze, numero rep. 26334, consistente nella somma di L. 15.000.000.

95A5646

Autorizzazione alla Croce rossa italiana, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa, con sede in Roma, è stata autorizzata all'acquisto di un terreno sito in Canneto, comune di Monteverdi Marittimo (Pisa), del valore di L. 21.000.000.

95A5647

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Livio Cortesi, nato a Trieste, il 7 agosto 1924, residente a Segrate (Milano), via S. Felice, 7A, strada n. 38, figlio di Guido Cortesi, nato a Trieste, il 23 settembre 1899 tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Hofmann» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-689 in data 6 settembre 1995 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/22666 in data 10 dicembre 1928 con il quale il cognome del sig. Guido Hofmann, nato a Trieste, il 23 settembre 1899, venne ridotto nella forma italiana di «Cortesi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche alla moglie Fernanda Skok ed al figlio Livio.

Il cognome del sig. Livio Cortesi è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Hofmann» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco del comune di Segrate (Milano) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

95A5649

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: G08A «scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari» (sede di Cesena).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di agraria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di agraria, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Cesena, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato nel bilancio dell'ateneo.

95A5652

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933. n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica (settore disciplinare: C03X).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, decimo comma, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

95A5651

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 6 settembre 1995 concernente: «Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita - Carivita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 1995).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 40, prima colonna, dopo il titolo, dove è scritto: «IL PRESIDENTE», leggasi: «L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO».

95A5628

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 6 settembre 1995 concernente: «Autorizzazione alla Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 1995).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, dopo il titolo, dove è scritto: «IL PRESIDENTE», leggasi: «L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO».

95A5627

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «*Convocazioni di assemblea*» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo» Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione. ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D M Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z.S
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

4111002280 95

L. 1.300